

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO
DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28
AGOSTO N. 274 E 2 DEL DM 26 MARZO 2001.**

Premesso

che, a norma dell'art.54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; -----

che l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs 274/2000 e le relative convenzioni;-----

che l'art. 73 comma 5 bis della Legge 309/90, inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 , convertito nella legge n. 49/2006, stabilisce che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria; che l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come

modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;-----

che l'art. 186, comma 9 bis, del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze; -----

che l'art. 6 comma 7 della Legge 13 dicembre 1999, n. 401 (Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art. 1 comma 1-bis, lettera a), del D. L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 1993, n. 205. -----

che l'art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato D.lgs. stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;----- che il Comune di Pianezza, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo.-----

Tutto ciò premesso, tra

1) il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Luciano Panzani, nato a Torino il 12.02.1950, Presidente del Tribunale di Torino, con sede legale a Torino, Corso Vittorio Emanuele II 130, (Codice Fiscale n. 80100830019), giusta la delega di cui alla premessa-----

Ed il Comune di Pianezza (codice fiscale 01299070019), nella persona del dott. Antonio Castello, nato a Enna, il 09/03/1970, che interviene in quest'atto nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante dell'Ente,

si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 - Attività da svolgere

Il Comune di Pianezza consente che un numero massimo di 5 condannati a svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità del decreto ministeriale citato in premessa, presso le strutture del Comune stesso.-----

Art.2 - Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previste dal precedente articolo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.-----

Art. 3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

Il Comune di Pianezza dispone che l'attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati fa capo a ciascun responsabile di servizio in relazione alle tipologie di attività rese dai soggetti assegnati.-----

In particolare per le tipologie di attività inquadrabili nella lettera a) dell'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001 il responsabile del Settore Amministrativo, Dott. Gianluca Guardabascio; per le prestazioni di cui alle lettere b) e d) del succitato D.M. il responsabile del Settore Tecnico,

arch. Antonella Mangino, mentre per quanto previsto dalla lettera e)
ciascun Responsabile dei servizi inerenti le specifiche professionalità dei
condannati.-----

Il Comune di Pianezza si impegna a comunicare tempestivamente al
Presidente del Tribunale eventuali variazioni al
riguardo.-----

Art. 4 - Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di
Pianezza si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la
predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e
morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme
a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà
svolgarsi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o
da ledere la dignità della persona.-----

Il Comune di Pianezza si impegna altresì a che i condannati possano
fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto
soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie
dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.-----

Art. 5 - Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto al Comune di Pianezza di corrispondere ai condannati una
retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta. E' obbligatoria ed è a

carico del Comune di Pianezza l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.-----

Art. 6 - Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Amministrazione, ovvero la struttura convenzionata presso cui il condannato presta l'attività, ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.-----

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.-----

Art. 7 - Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.-----

Art. 8 - Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni 1 a decorrere dalla firma della stessa e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza.-----

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione generale degli affari penali.-----

Torino,

per il Tribunale della Giustizia

per il Comune di Pianezza

dott. Luciano PANZANI

dott. Antonio CASTELLO
